



S T A T U T O

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Consortile a responsabilità limitata mista pubblico-privata, non avente scopo di lucro, denominata:

**"Distretto Turistico Dea di Morgantina
Società consortile a r.l.".**

Art.2

SEDE

La Società ha sede legale in Enna. Il Consiglio d'Amministrazione potrà istituire agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque lo ritenga necessario; il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea dei soci.

Art.3

DURATA

La Società consortile avrà durata sino al 31 dicembre 2050. Tale scadenza potrà essere prorogata, ovvero anticipata, con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Art.4

SCOPI

La Società consortile si propone di promuovere e coordinare lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività turistiche e produttive, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale

*Filomena
Greco*

NOTAIO

Via Nazionale, 31 -
Tel. 0935.503161

94100

Enna

nonchè migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali della comunità del territorio di riferimento, e più in

generale nell'ambito regionale, attraverso l'istituzione e la gestione del Distretto Turistico Regionale riconosciuto ai sensi della Legge regionale 15 settembre 2005, n.10, come modificata dall'art.74 della Legge regionale 14 maggio 2009, n.6.

Nell'ambito di tale scopo la Società consortile intende aggregare e coordinare le forze economiche, sociali e culturali esistenti o comunque operanti nel territorio di influenza e più in genere nell'ambito regionale, per dare operatività al Distretto Turistico Regionale.

La società consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti dallo svolgimento delle proprie attività nonchè delle risorse proprie e di quelle disposte dalle norme statali, regionali, con particolare riferimento a quelle rinvenienti dalla programmazione 2007-2013, e comunitarie emanate o che verranno emanate in futuro per lo sviluppo del Mezzogiorno, delle zone depresse e delle zone di crisi.

La società consortile potrà:

- attuare programmi e progetti di promozione turistica, ponendo in essere quanto necessario per perseguire il più generale sviluppo del comparto, ivi compresa la commercializzazione dei pacchetti turistici;
- espletare servizi turistici integrati di accoglienza, orga-

nizzazione di eventi specifici purchè siano afferenti al comparto turistico;

- organizzare, promuovere e/o realizzare direttamente manifestazioni, attività e/o manifestazioni culturali, spettacoli, sagre, aventi il fine della promozione territoriale;
- organizzare, promuovere e/o realizzare direttamente attività inerenti i comparti agro alimentare, eno-gastronomico ed artigianale tipici del territorio;
- elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia, studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area rappresentata dalla base territoriale di intervento dei propri soci, e più in genere nell'ambito regionale, soprattutto nei settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali e culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia; nel settore agroalimentare e nel terziario innovativo;
- collaborare con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e l'insediamento nell'area di competenza, anche facilitando forme di partenariato transnazionale;
- effettuare studi di fattibilità e di impatto ambientale per la promozione di nuove iniziative imprenditoriali e/o per la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti; promuovere la realizzazione delle infrastrutture necessarie;
- prestare consulenza ed assistenza alle imprese, studiare

piani finanziari, effettuare ricerche di mercato, studiare aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;

- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;

- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario, per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a finanziare o co-finanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;

- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

- intervenire, anche quale intermediario, per la utilizzazione da parte delle imprese di tutti i settori compreso il terziario e degli enti pubblici territoriali e non, delle risorse dei programmi e delle iniziative comunitarie ed in particolare del programma integrato in favore delle PMI e dell'artigianato adottate dalla Comunità Europea;

- promuovere il coordinamento delle misure relative all'attuazione della politica di interventi nel territorio, definendo qualsiasi operazione tra enti pubblici e privati, riguardanti la "programmazione negoziata", gli Accordi di Pro-

gramma, Contratti di programma, Intese Istituzionali di programma, ecc.;

- promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;
- promuovere, gestire e/o partecipare, sia in Italia sia all'estero, a progetti, programmi ed attività di ricerca socio-economica, culturale, naturalistica e scientifica;
- promuovere innovazioni di processo e di prodotto per il miglioramento della qualità e la riduzione e razionalizzazione dei costi di produzione;
- partecipare in proprio, organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- promuovere ed effettuare attività di formazione professionale, anche per mezzo dei propri soci, per il settore turistico ed altri ad esso connessi;
- organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- promuovere, progettare e gestire servizi integrati a rete relativi al patrimonio culturale e ambientale.

La Società consortile, per il conseguimento dei suoi scopi potrà:

- acquistare, vendere o permutare beni mobili od immobili;
- costituire, estinguere o modificare, sia in senso attivo che in senso passivo, diritti reali di qualsivoglia natura su beni propri o altrui;
- contrarre mutui;
- instaurare od estinguere rapporti bancari di qualsivoglia natura, quale apertura di conti, depositi, affidamenti, anticipazioni, leasing, richiesta di accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e simili;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare ed ogni altra attività che risulti utile per il conseguimento degli scopi sociali.

La società consortile è investita del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. Specificatamente per il raggiungimento delle proprie finalità la società consortile, oltre ad avvalersi delle proprie strutture, può utilizzare mediante convenzioni, contratti o altri strumenti idonei, da stipulare con gli enti partecipanti, personale e strutture degli stessi, o delle società da loro partecipate, o delle società titolari di quote, nonché di Istituti specializzati e di ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire le prestazioni richieste.

La Società consortile non ha scopo di lucro, eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali della società consortile stessa, dei consorziati e del territorio sul quale insiste, ai sensi della L.240/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5 NORME APPLICABILI

Le norme che regolano la Società consortile, il suo funzionamento e più in generale quanto attiene alla nomina delle cariche sono desumibili oltre che dal presente Statuto, dall'Atto costitutivo e/o dal Protocollo di intesa, avente valore di accordo tra le parti, sottoscritto dalle stesse dal quale scaturisce la costituzione della società consortile.

ART.6 CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO

Il capitale sociale è di Euro 91.500,00 (novantunomilacinquecento virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Almeno il 51% (cinquantuno per cento) e non più del 70% (settanta per cento) del capitale sociale è riservata ai soci di parte pubblica. Il rimanente capitale sociale è riservato ai soggetti privati.

Il patrimonio della Società consortile è costituito:

- dal fondo consortile costituito dal capitale sociale;
- dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali riserve straordinarie;

- da eventuali conferimenti di beni.

Salvo per il caso di cui all'art.2482 ter cod.civ. l'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante offerte di nuova emissione a terzi delle quote sociali.

Art.7 QUOTE PRELAZIONE

Le quote sociali sono nominative.

Le quote consortili non possono essere cedute a terzi, o ai singoli soci, senza il consenso espresso a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto al superiore art.6.

I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto della quota o della parte di quota che un altro Socio voglia cedere, secondo quanto contemplato nella normativa vigente. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il prezzo delle quote sarà determinato sulla base del valore patrimoniale netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art.8 SOCI

Possono rivestire la qualifica di soci della Società Consortile gli Enti Pubblici Territoriali operanti nel comprensorio delle province di Enna e di Catania, la Provincia Regionale di Enna, gli Enti Parco, la Camera di Commercio, gli Istituti Finanziari, le Associazioni Rappresentative di categoria, le Associazioni turistiche, le imprese in genere nonchè altri

Enti Pubblici e Privati le cui attività sono affini allo scopo consortile o possono contribuire al raggiungimento dello stesso.

Ciascun Socio consorziato si assume, ai sensi dell'articolo 2603, n.3, del Codice civile, l'obbligo di mettere a disposizione della Società consortile, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art.9 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il socio che non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' facoltà dei consorziati recedere dalla Società consortile in qualsiasi momento previa comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Società consortile. Il recesso del rapporto si intende esecutivo decorsi sei mesi dalla data di spedizione di tale raccomandata.

Oltre che nei casi previsti per legge, l'Assemblea dei Soci, può escludere il socio:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società consortile;

c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la Società consortile;

e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;

f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi c) e d) il socio inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Anche in tal caso troverà applicazione l'articolo 2609 primo comma c.c. e, pertanto, la quota del socio escluso verrà ripartita proporzionalmente tra gli altri consorziati.

Art.10 RIMBORSO QUOTA

Il socio receduto o escluso avrà diritto soltanto al rimborso della quota di capitale versato.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio durante il quale si verificasse la

causa di scioglimento del rapporto.

La predetta somma verrà rimborsata entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda.

In mancanza di detta domanda le quote spettanti ai soci uscanti o agli eredi o legatari del socio defunto sono devolute al fondo consortile. In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono, fino ad estinzione, di tutte le obbligazioni contratte dalla Società consortile nel periodo in cui il socio receduto o escluso era socio.

Art.11 ORGANI

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo o il Revisore

In sede di regolamento potrà essere prevista la costituzione di organismi consultivi in rappresentanza degli attori del Sistema Turistico Locale che non sono soci del Consorzio.

Art.12 ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci consorziati.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art.13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata od anche per telefax o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spediti al domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo o del revisore, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede sociale od anche altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione, ove devono risultare indicate le materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

Sono, tuttavia, valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti e informati della riunione tutti gli Amministratori in carica e i componenti dell'Organo di controllo o

il revisore, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo o del revisore, è quello risultante dai libri sociali.

Art.14 - DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni quota unitaria di partecipazione dallo stesso posseduta. Il Socio in mora dei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'art.8 non può esercitare il diritto di voto.

Possono intervenire alle Assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci almeno tre mesi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai

sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis, 2° comma, e 2372 del Codice civile, da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società consortile né di altre società da questa controllate.

Ciascun socio può ricevere solo una delega da altro socio appartenente alla medesima categoria (pubblica o privata).

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge.

Art.15 POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- sugli oggetti indicati dalla legge;
- sull'approvazione del bilancio;
- sugli oggetti attinenti alla gestione della società consortile sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote sociali, con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate dai soci presenti.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

Le modifiche dello statuto e le ulteriori previsioni in statuto sono adottate dall'Assemblea straordinaria con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale.

Art.16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non Soci.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea.

In ogni caso la maggioranza dei componenti dovrà essere riservata ai soci Enti Pubblici.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli Amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, scelto tra i componenti di parte pubblica, ed il Vice Presidente, scelto tra i componenti di parte privata.

Art.17 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile.

Art.18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente presso la sede della Società, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei membri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o telefax, o con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, da spediti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun Consigliere e del Revisore unico; nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con le medesime modalità ed inviata ai destinatari suddetti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo o del revisore.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.19 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice Presidente, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere scelto fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.20 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori delegati fissandone le competenze, ai sensi dell'art.2381 del Codice civile. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio può altresì nominare direttori e comitati tecnici amministrativi e di controllo determinandone le funzioni, nonché conferire procure speciali per il compimento di deter-

minati atti o categorie di atti.

Art.21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, è il legale rappresentante della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà, previa deliberazione del C.d.A., di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri.

La rappresentanza spetta altresì, nei limiti dei poteri conferiti, agli Amministratori delegati, se nominati.

Art.22 PRESIDENTE

Il Presidente della Società consortile, la cui nomina in sede di costituzione risulta indicata nell'Atto costitutivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; rappresenta la Società consortile nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art.23 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Società consortile, la cui nomina, in sede di costituzione, risulta indicata nell'Atto costitutivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Vice Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione in assenza del Presidente. Solo in caso di dimissioni o morte spetta all'assemblea, su indicazione del

C.d.A. eleggere il sostituto. Fino alla nuova elezione il Consiglio di Amministrazione può cooptare un sostituto provvisorio.

Art.24 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico quale organo consultivo della Società Consortile che verrà composto da un numero variabile di membri, scelti tra persone fisiche e rappresentanti di enti, ed istituzioni particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità in materie di interesse Turistico-Culturale.

Ove nominato il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organismi del Consorzio, una funzione tecnico-consultiva in merito alla programmazione annuale e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili e non hanno diritto ad alcun compenso. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente del Consorzio o di un suo delegato.

Art.25 ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare, ai sensi dell'art.2477 1° comma c.c., un organo di controllo o un revisore.

Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c..

In tal caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni, in quanto compatibili con quanto previsto dall'art.2477 c.c..

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro prescritto dalla legge.

Art.26 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società consortile si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria e per le cause previste dalla legge.

La liquidazione della Società consortile e del patrimonio è compiuta da due liquidatori nominati dall'Assemblea.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi.

Essi rappresentano la Società consortile anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

Art.27 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la Società consortile od i suoi amministratori, verranno obbligatoriamente deferite al tribunale ordinario in cui ha sede la Società consortile.